



Progetti di promozione nel quadro del programma cantonale d'integrazione (PCI) dei Grigioni

I. Corsi di lingua

Direttive per l'inoltro di domande

1. Premesse

In virtù dell'art. 55 della legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20), la Confederazione versa sussidi finanziari all'integrazione degli stranieri nel settore della promozione dell'integrazione specifica, purché il Cantone e i comuni partecipino adeguatamente. Nel quadro dell'attuazione del programma cantonale d'integrazione (PCI) dei Grigioni

(<https://www.gr.ch/IT/temi/Integrazione/IntegrazioneGR/politicadintegrazione/pci/Seiten/default.aspx>) possono essere finanziariamente sostenute misure di promozione nel settore dell'apprendimento della lingua che promuovono la comunicazione e la comprensione nelle attività quotidiane tra la popolazione indigena e quella straniera.

2. Obiettivo

Con la promozione delle competenze linguistiche si mira a migliorare l'autonomia comunicativa degli stranieri in vista delle attività quotidiane, semplificando così il rapporto con le istituzioni e le autorità, con la scuola e nella professione.

I progetti sostenuti devono offrire un inserimento a bassa soglia nell'apprendimento della lingua del posto e non possono essere in concorrenza con le offerte esistenti. Essi devono favorire la comunicazione e la comprensione nel quotidiano e adeguarsi alle necessità, alla situazione di vita e alle condizioni d'apprendimento delle persone interessate. Oltre alla promozione delle capacità linguistico-comunicative, vanno rafforzate la sicurezza nell'impiego della nuova lingua, nonché l'utilizzo nella vita quotidiana.

3. Destinatari

Il sostegno cantonale è destinato esclusivamente a progetti per gli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera, per garantire loro pari opportunità d'accesso alle risorse sociali ed economiche del nostro Cantone. In particolare si tratta di:

- Stranieri senza esperienza di formazione e apprendimento
- Stranieri con e senza attività lucrativa

- Persone entrate nell'ambito del ricongiungimento familiare: mogli, adolescenti tra i 16 e i 20 anni e giovani adulti
- Persone appena arrivate

4. Offerte aventi diritto a sussidi

- Corsi di alfabetizzazione / corsi per imparare a leggere e scrivere
- Corsi d'introduzione e di motivazione per l'apprendimento della lingua del posto (corsi di lingua madre - bambino, corsi per genitori alloggiati nelle scuole, ecc.)
- Corsi di lingua orientati alla prassi e all'uso quotidiano ai livelli A1, A2 e B1 secondo QCER¹
- Corsi di lingua settoriali o corsi che vertono sulla professione per lavoratori alloggiati, in collaborazione con i datori di lavoro
- Corsi di comunicazione e offerte per la promozione dell'utilizzo delle lingue nella vita quotidiana
- Corsi di lingua con assistenza ai bambini
- Progetti svolti a livello sovraregionale con il sostegno e il coinvolgimento dei comuni interessati o dei datori di lavoro
- Non vi è alcun diritto a un sostegno finanziario del Cantone (art. 27 cpv. 1 OLAdLSA²).

5. Criteri determinanti per il sostegno

In aggiunta ai criteri cantonali di promozione, elencati sul sito www.integration.gr.ch, per la valutazione della domanda sono determinanti i seguenti settori:

- chiari obiettivi dei corsi e chiare informazioni sul gruppo di destinatari a cui si rivolgono (persone non abituate all'apprendimento, persone abituate all'apprendimento, donne, persone che esercitano un'attività lucrativa, ecc.)
- metodica e procedura nel raggiungimento del gruppo di destinatari
- orientamento alla vita quotidiana e applicazione pratica di quanto imparato
- collegamento con altri offerenti di corsi di lingua della regione

6. Progetti non sostenuti

Di principio, il Servizio specializzato per l'integrazione non versa sussidi a:

- sostegno di persone singole (finanziamento del soggetto)
- progetti senza legame comprovabile con il Cantone

¹ Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

² Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo, CSC 618.110

- misure di competenza di strutture ordinarie

7. Requisiti qualitativi

La responsabilità per la qualità dell'offerta e la qualifica degli insegnanti spetta all'ente responsabile. Per un sostegno finanziario devono necessariamente essere soddisfatti i seguenti presupposti:

L'ente responsabile dispone di

- una struttura organizzativa con un direttore pedagogico responsabile per questioni specialistiche e didattiche.
- comprovate conoscenze ed esperienza nell'insegnamento delle lingue e nella promozione linguistica nell'apprendimento di una seconda lingua per adulti, preferibilmente con relativo certificato.
- comprovate competenze interculturali ed esperienza nel settore della migrazione e dell'integrazione

Gli insegnanti dispongono di

- comprovata esperienza nell'insegnamento
- un diploma FSEA con formazione supplementare DaZ³ o competenze settoriali equivalenti p. e. certificato "formatore/trice di lingue nell'integrazione – fide"

Le offerte:

- si orientano di principio al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), ad eccezione dei corsi per principianti e di motivazione e delle offerte di alfabetizzazione.
- attraverso una classificazione dei partecipanti garantiscono gruppi di apprendimento omogenei.
- usano testi didattici dimostratisi validi, integrano controlli di apprendimento e prevedono regolari colloqui di riscontro dell'apprendimento.
- trasmettono, oltre a competenze linguistiche, anche informazioni utili per affrontare la quotidianità.
- vengono frequentate da almeno 8 (corsi di lingua) o 6 (offerte di alfabetizzazione) partecipanti.
- si svolgono in locali adatti e dispongono dell'usuale infrastruttura di corso.

³ "Tedesco quale seconda lingua". Lo stesso vale per analogia per il romancio e l'italiano quale seconda lingua.

8. Modalità di sostegno

- In linea di principio le offerte di corsi di lingua vengono sostenute da Confederazione e Cantone al massimo nella misura del 70 %.
- I sussidi dei partecipanti vanno riscossi nella misura di 7.50 franchi per lezione.
- Il sussidio cantonale di sostegno per un'assistenza ai bambini relativa a un'offerta di corsi di lingua ammonta al massimo a fr. 30.- per lezione.
- I costi per le infrastrutture possono essere assunti solo parzialmente e vengono computati con 5 franchi per lezione.
- La forma giuridica dell'ente responsabile deve essere chiara. Le domande di finanziamento devono essere inoltrate da società o da altri enti (ad. es. istituzioni pubbliche, ditte/organizzazioni private, associazioni). Domande di persone private vengono elaborate soltanto in casi eccezionali.
- L'ente responsabile si impegna a comunicare immediatamente al Servizio specializzato per l'integrazione dei Grigioni modifiche al progetto fondamentali (ad es. modifiche relative agli obiettivi, alle attività, ai destinatari, allo scadenario, al preventivo, alle date e ai luoghi di svolgimento, ecc.).
- Entro due mesi dalla fine del progetto, l'ente responsabile è tenuto a redigere un rapporto conclusivo e ad allestire un conteggio finale con informazioni dettagliate sui costi effettivi.